



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell'ordine di stipula sul MEPA

T.D. n. **6535460** per Affidamento dell'incarico professionale per Attuazione

del Piano di Monitoraggio Permanente ai sensi dell'art. 241-bis che recepisce

il Piano di Monitoraggio ai sensi dell'art. 242, co. 5 r co. 6 del D.Lgs

152/2006 presso il comprensorio militare "EX BATTERIA ROTA", ID. 4889

- E.F. 2026 - Cap. 4386/04 - U.E.P. 1325 - UEE 96814. CIG BCE11EED26

QUADRO ECONOMICO

A) importo compenso professionale a base di gara € **3.327,00**

B) dedotto il ribasso offerto del 5,000% € **166,35**

C) importo offerto al netto del ribasso € **3.160,65**

D) Esonero Cauzionale 1% € **31,61**

E) Importo al netto dell'esonero (C-D) € **3.129,04**

F) Inarcassa al 4% € **125,16**

G) Imponibile parcella (E+ F) € **3.254,20**

H) Oneri per rilievi e redazione elaborati campionamenti e analisi € **11.678,20**

I) Dedotto il ribasso offerto del 5,000% € **583,91**

J) Importo offerto al netto del ribasso € **11.094,29**

K) Esonero cauzionale 1% € **110,94**

L) Imponibile campionamenti e analisi (L-M) € **10.983,35**

M) Totale Imponibile (G +L) € **14.237,55**

N) IVA al 22%

	O) Totale da impegnare (M+N)	€ 3.257,42
		€ 17.369,81
	Aggiudicatario: APOGEO S.R.L.	
	PREMESSO CHE:	
	- con Atto Autorizzativo nr. 276 del 18/08/2026 questa Direzione del	
	Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei medesimi	
	servizi, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma	
	1 lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, attraverso il portale MEPA, da	
	tenersi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 108 co.1 del Codice;	
	- a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil il giorno	
	07 (sette) Settembre 2026 e in pari data, con Verbale nr. 76, veniva	
	deliberata ed approvata, ai sensi dell’art. 17 co.5 del Codice,	
	l’aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile	
	all’Appaltatore, per un importo complessivo di € 14.237,55	
	(quattordicimiladuecentotrentasette/55) comprensivo di € 125,16	
	(centoventicinque/16) per contributo Inarcassa al 4% sul compenso	
	professionale, oltre ad € 3.257,42 (tremiladuecentocinquantesette/42)	
	per aliquota I.V.A. al 22% che sarà versata all’Erario da questa stazione	
	appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;	
	- si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore;	
	- con Atto Dispositivo n. 310 del 15/09/2026 viene impegnata la somma	
	per il predetto incarico e conseguenti oneri;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	

	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - Oggetto	
	L'appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga	
	ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,	
	con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed	
	incolumità il servizio indicato in oggetto e ad osservare nell'esecuzione dell	
	stesso tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Atto nonché	
	nel relativo capitolato del servizio, che viene allegato al presente atto	
	formandone parte integrante e sostanziale.	
	ARTICOLO 2 – norme regolatrici dell'atto negoziale	
	Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono	
	osservate le norme di seguito elencate:	
	➤ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;	
	➤ D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del	
	Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture; D.M. n.	
	145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato	
	Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni	
	e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni	
	del citato Regolamento;	
	➤ D. Lgs. n.81/2008;	

	➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.	
	49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal	
	presente contratto;	
	➤ Decreto 16.09.2022 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le	
	garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;	
	➤ R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..	
	ARTICOLO 3 – Ammontare	
	L'ammontare della prestazione di cui al presente contratto come riportato	
	nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato del Servizio è di €	
	14.237,55 (quattordicimiladuecentotrentasette/55) a seguito del ribasso	
	offerto pari al 5,000% e dell'applicazione dell'esonero cauzionale dell' 1% ,	
	comprensivi di € 125,16 (centoventicinque/16) per contributo Inarcassa al	
	4% sul compenso professionale, oltre ad € 3.257,42	
	(tremiladuecentocinquantasette/42) per aliquota I.V.A. al 22% che sarà	
	versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge	
	190/2014.	
	ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi	
	Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione	
	prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 5 – consegna, ultimazione, programma di esecuzione,	
	sospensioni e riprese dell'attività	
	L'art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l'esecuzione del contratto. La	
	consegna della prestazione avviene ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14	

	al D.lgs 36/2023.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto, comunica all'Appaltatore il giorno	
	ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell'affidamento	
	che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore	
	stesso. Dal giorno successivo alla data di tale verbale decorre il termine utile	
	per il compimento dell'affidamento.	
	Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore	
	dell'esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine	
	contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.	
	Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore	
	dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
	contratto e di incamerare la cauzione.	
	La prestazione deve essere compiuta nel termine di giorni 45	
	(quarantacinque) solari consecutivi dal giorno successivo alla data del	
	verbale di consegna, fino alla consegna degli elaborati secondo quanto	
	prescritto nel Capitolato del Servizio.	
	La sospensione della prestazione è ammessa nei casi previsti dall'art. 121 del	
	Codice. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 121 del Codice,	
	le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono	
	considerate ragioni di pubblico interesse.	
	ARTICOLO 6 – Penalità	
	In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 126 comma 1 del	
	Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera,	
	imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰	

	dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e	
	comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per	
	ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.	
	ARTICOLO 7 – Garanzia	
	A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente	
	Contratto, l'appaltatore è stato esonerato dalla presentazione della polizza	
	fidejussoria definitiva, in quanto gli è stato accordato l'esonero cauzionale	
	dell'1% richiesto dallo stesso.	
	ARTICOLO 8 - Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione	
	La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni	
	indicate nel Capitolato del Servizio, composto da n. 33 fasciate di fogli che,	
	già firmati per accettazione, costituiscono parte integrante del presente	
	contratto.	
	ARTICOLO 9: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore	
	1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v)	
	dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni	
	su aspetti tecnici e le riserve. 2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario	
	comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono	
	influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici	
	giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della	
	questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è	
	comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto	
	di iscriverne riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla. 3. Se le	
	contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in	

	contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze	
	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	
	caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale	
	si intendono definitivamente accettate. 4. L'affidatario, il suo rappresentante,	
	oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le	
	eventuali osservazioni dell'affidatario.	
	ARTICOLO 10 - Eccezioni e riserve dell'Esecutore	
	1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con	
	le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile. 2.	
	L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di	
	appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7	
	dell'allegato II.14 al codice. 3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito	
	dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto	
	idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le	
	sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 11 - Pagamenti	
	Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione da cui detrarre	
	l'eventuale anticipazione corrisposta, mediante ordine di pagare con mandato	
	informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello	
	Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle	

	commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, detratte le	
	eventuali penalità di cui l'affidatario si sia reso passibile successivamente:	
	• Certificato di verifica di conformità;	
	• alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del	
	Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della	
	Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT , previa	
	successiva nostra comunicazione;	
	• all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei	
	riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della	
	propria regolarità contributiva (Inarcassa o altri enti previdenziali);	
	• all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei	
	riguardi dell'Erario.	
	La Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia	
	– della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla	
	legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti	
	di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il	
	professionista provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati	
	trasmessi. Il Legale Rappresentante dichiara di esonerare l'Amministrazione	

	Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra	
	indicato.	
	La corresponsione dell'anticipazione non si applica ai contratti di forniture e	
	servizi indicati nell'allegato II.14 del Codice. Ai sensi dell'art. 33	
	dell'allegato II.14, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui	
	all'articolo 125, comma 1 del Codice, i servizi che, per la loro natura,	
	prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione	
	di attrezzature o di materiali.	
	Ai sensi dell'art. 125 co. 1 del Codice, qualora previsto, è calcolato l'importo	
	dell'anticipazione fino al 20% del valore del contratto, dietro esplicita	
	richiesta dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio	
	dell'attività accertati dal responsabile del procedimento. L'erogazione	
	dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'operatore	
	economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.	
	L'anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in occasione	
	dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto	
	non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla	
	Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.	
	Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta	
	garanzia, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della	
	stessa.	
	Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione	

	dell’opera ai sensi dell’art. 1666, co. 2 C.C..	
	Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante	
	dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle	
	successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.	
	ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti	
	In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell’accreditamento a	
	questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto	
	ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione	
	appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,	
	fino alla data di emissione dell’ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 30	
	giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di	
	emissione dell’ordine, spettano all’appaltatore gli interessi moratori. Tali	
	interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo	
	comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto	
	di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.	
	ARTICOLO 13 – Subappalto	
	Poiché l’Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita istanza, può	
	subappaltare le opere di cui al presente contratto, ivi indicate nelle forme, nei	
	modi e con i limiti di cui all’art. 119 del Codice.	
	Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata	
	normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della	
	consegna dei lavori, a questa Marigenimil per le conseguenti autorizzazioni.	
	È fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi	
	avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione	

	appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle	
	relative lavorazioni o delle varianti, l'istanza di cui all'art. 119 co. 5 del	
	Codice. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al	
	subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti in subappalto,	
	soltanto nei casi sanciti dall'art. 119 co.11. È fatto obbligo all'appaltatore di	
	trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei	
	suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso di	
	volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle	
	ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento	
	in suo favore ai sensi dell'art. 119 co.11 del Codice.	
	Ai sensi dell'art. 119 co.17 del Codice, tenuto conto della natura e della	
	complessità delle lavorazioni da effettuare, le stesse non possono formare	
	oggetto di ulteriore subappalto.	
	L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.	
	119 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima	
	disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.	
	Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e	
	CUP identificativo del presente contratto d'appalto, apposita clausola	
	concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.	
	136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di	
	nullità assoluta del contratto stesso. L'Appaltatore può affidare in subappalto	
	le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione	
	Appaltante solo se dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di	
	esclusione.	

	L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la	
	stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio	
	dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del	
	contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'Appaltatore trasmette	
	altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei	
	requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione	
	subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo	
	ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. Il	
	contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,	
	amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,	
	indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini	
	prestazionali che economici.	
	Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della	
	stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il	
	subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi	
	dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	
	L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per	
	il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì,	
	responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei	
	subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,	
	trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la	

	Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del	
	piano di sicurezza di cui ai commi 14 e 15 del citato art.119. Ai fini del	
	pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la	
	stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità	
	contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.	
	In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase	
	di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che	
	segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più subappaltatori	
	impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di	
	pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto	
	dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione	
	direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile	
	La stazione appaltante corrisponde ai sensi dell'art 119 comma 11 del	
	Codice, direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni	
	dallo stesso eseguite nei seguenti casi:	
	a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;	
	b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;	
	Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il	
	documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della	
	congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto	
	affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base	
	all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del	
	contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per	

	l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;	
	per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto	
	collettivo applicato.	
	I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono	
	messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive	
	di controllo dei cantieri.	
	L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori	
	operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli	
	subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato	
	dall'affidatario.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto	
	di ulteriore subappalto.	
	ARTICOLO 14 – Controversie	
	Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è	
	escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si	
	applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.	
	ARTICOLO 15 – Tutela del segreto militare	
	È fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti e, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di	
	cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione	
	appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	

	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.	
	ARTICOLO 16 – Imposta sul valore aggiunto	
	L'I.V.A. con aliquota del 22% , pari ad € 3.257,42	
	(tremiladuecentocinquantesette/42) , sarà versata all'Erario da questa	
	stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Il numero di C.F./P.IVA dell'appaltatore è: 01037210778 .	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 17 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e	
	patto di integrità	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	
	del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua	
	spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente	
	atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di	
	condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del	
	presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.	
	All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia	
	informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato	
	con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui	
	all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al	
	disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono	

	integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	ARTICOLO 18 – Elezione di domicilio	
	A tutti gli effetti del presente atto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale in via Della Roverella n° 20 – 70022 Altamura (BA), tel 0803143324	
	Indirizzo mail apogeo.altamura@libero.it , PEC apogeo.altamura@pec.it ; ove	
	saranno notificati tutti gli atti necessari per l’esecuzione.	
	ARTICOLO 19 – Registrazione	
	Giusta quanto disposto dall’art. 2 dell’Allegato I.4 al Codice, l’imposta è	
	determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo	
	previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente	
	stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000	
	euro.	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , il presente atto	
	negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	ARTICOLO 20 – Spese contrattuali	
	Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre	
	inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformità con	
	quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°	
	2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.	
	ARTICOLO 21 – Recesso dell’Amministrazione	
	La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal	
	contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice. Fermo restando	
	quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –ter e 92, comma 4 del D.Lgs.	
	06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in	

[illegible]